

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 16

1. Il contributo di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche a coloro che hanno provveduto all' acquisto dell' alloggio destinato al nuovo nucleo familiare, dopo il 6 maggio 1976 e prima dell' entrata in vigore della legge medesima, in Comune diverso da quello di residenza alla predetta data, purché compreso tra quelli delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1.

3. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l' alloggio acquistato anche in difetto dell' autorizzazione prevista dall' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.